



D.M. SP. SP.

Al Ministro dell'Interno

- VISTA la legge 1° aprile 1981, n. 121 recante norme sul nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza;
- VISTI l'articolo 5, comma primo, lettera f) della predetta legge n. 121/1981 istitutivo della Direzione centrale per la polizia stradale, ferroviaria, di frontiera e postale, nonché l'articolo 10 del proprio decreto 16 ottobre 1984, adottato di concerto con il Ministro del Tesoro, istitutivo, nell'ambito della stessa Direzione Centrale, del Servizio polizia ferroviaria, di frontiera e postale;
- VISTO l'articolo 31, comma primo, numero 6, della stessa legge n. 121/1981, concernente, tra l'altro, la definizione dell'organizzazione e delle dotazioni del personale e dei mezzi degli uffici periferici alle dipendenze del Dipartimento della pubblica sicurezza per le esigenze di polizia postale;
- VISTO l'articolo 34 della citata legge n. 121 del 1981 concernente, tra l'altro, le attribuzioni degli uffici periferici di polizia postale;
- VISTO il proprio decreto del 14 agosto 1984 riguardante l'istituzione della specialità polizia postale della Polizia di Stato;
- VISTI i decreti del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, 337 e 338, modificati dalle leggi 19 aprile 1985, n. 150 e 10 ottobre 1986, n. 668 nonché dal decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387 convertito, con modificazioni, nella legge 20 novembre 1987, n. 472;
- VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340 modificato dalla legge 30 luglio 1985, n. 445 e 10 ottobre 1986, n. 668;



Al Ministro dell'Interno

- 2 -

- VISTI l'articolo 5 della legge 19 aprile 1985, n. 150, riguardante, tra l'altro, l'imputazione delle spese per il funzionamento degli uffici periferici di polizia postale al bilancio dell'Amministrazione delle Poste e delle Telecomunicazioni, nonché la convenzione 22 dicembre 1986 tra il Ministero dell'Interno e la suddetta Amministrazione per l'impiego e la gestione del parco veicoli della polizia postale;
- VISTO il proprio decreto in pari data con il quale sono state stabilite l'organizzazione e le dotazioni di personale e automezzi delle questure e dei commissariati di pubblica sicurezza;
- RITENUTO di dover provvedere alla organizzazione degli uffici periferici di polizia postale in attuazione del citato articolo 31 della legge n. 121/1981;
- RITENUTO altresì di dover provvedere alla definizione delle dotazioni di personale e di automezzi dei predetti uffici periferici di specialità ai sensi dello stesso articolo 31 della legge n. 121/1981;
- SENTITE le autorità provinciali di pubblica sicurezza;

DECRETA

CAPO I

UFFICI DI POLIZIA POSTALE

Art. 1

Uffici centrali

1. Il Ministero dell'Interno, attraverso gli organi centrali e

./.



Il Ministro dell'Interno

- 3 -

periferici di polizia postale del Dipartimento della pubblica sicurezza, provvede ai servizi di cui all'articolo 1 del decreto ministeriale 14 agosto 1984.

2. L'organizzazione generale e la direzione a livello nazionale dei servizi di polizia postale sono curate dalla Direzione centrale della polizia stradale, ferroviaria, di frontiera e postale - Servizio polizia ferroviaria, di frontiera e postale, istituita nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza.

3. Gli organi centrali di polizia postale di cui al precedente comma tengono i necessari collegamenti con il Ministero delle Poste e Telecomunicazioni anche per il tramite dell'Ispettorato di pubblica sicurezza istituito presso lo stesso Ministero.

4. Il dirigente dell'Ispettorato di cui al terzo comma, oltre a dirigere i servizi di sicurezza del Ministero delle Poste e Telecomunicazioni demandati all'Ispettorato ai sensi dell'articolo 31, comma primo, numero 3 della legge 121/1981, può svolgere attività ispettiva nei confronti degli uffici periferici di polizia postale, su richiesta dell'Ufficio centrale ispettivo del Dipartimento della pubblica sicurezza.

Art. 2

Uffici periferici

1. All'espletamento dei servizi di polizia postale provvedono, alle dirette dipendenze degli organi centrali di cui all'articolo 1, secondo comma, i seguenti uffici periferici:

- a) compartimenti di polizia postale;
- b) sezioni di polizia postale;
- c) sottosezioni e posti di polizia postale.

./.



Il Ministro dell'Interno

- 4 -

CAPO II

COMPARTIMENTI DI POLIZIA POSTALE

Art. 3

Individuazione e compiti

1. I compartimenti di polizia postale, istituiti presso le Direzioni compartimentali delle poste e telecomunicazioni, hanno competenza su ambiti territoriali interprovinciali di norma coincidenti con quelli delle Direzioni compartimentali delle poste e telecomunicazioni. Essi, in numero di 19, sono individuati nelle tabelle di cui all'articolo 13, comma primo.

2. I compartimenti di polizia postale, nell'ambito della propria competenza territoriale, svolgono compiti di indirizzo, coordinamento e controllo sull'attività dei dipendenti uffici di polizia postale.

3. I compartimenti di polizia postale provvedono, altresì, ai servizi di specialità nell'ambito della direzione provinciale del capoluogo ove ha sede la Direzione compartimentale delle poste e telecomunicazioni.

Art. 4

Attribuzioni del dirigente del compartimento

1. Il dirigente del compartimento esercita le seguenti principali attribuzioni:

a) indirizza e coordina l'attività delle sezioni, delle sottosezioni e dei posti di polizia postale presenti nell'ambito del territorio di competenza mediante l'emanazione di direttive per il buon funzionamento e la corretta ed uniforme esecuzione dei servizi; svolge, mediante periodiche visite ispettive, attività di controllo sugli stessi uffici;



Al Ministro dell'Interno

- 5 -

b) predispone i piani di servizio compartimentali controllandone l'esecuzione; emana, in relazione a particolari ed improvvise necessità, disposizioni concernenti rinforzi di uomini e mezzi in ambito compartimentale, dandone immediata notizia alla Direzione centrale di cui all'articolo 1.

c) cura i rapporti con le Autorità provinciali di pubblica sicurezza ed impartisce, nel quadro delle direttive ministeriali e di quelle emanate dai Prefetti e dai Questori, le disposizioni utili ad armonizzare l'attività degli uffici dipendenti con la più generale azione di prevenzione facente capo alle predette Autorità, tenendole informate delle disposizioni e dei provvedimenti adottati;

d) cura i collegamenti con i competenti organi compartimentali delle poste e telecomunicazioni;

e) mantiene i rapporti con gli organi centrali del Dipartimento della pubblica sicurezza cui riferisce sull'andamento degli uffici dipendenti, segnalando le eventuali esigenze di personale e mezzi;

f) esercita la potestà disciplinare a norma del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 737;

g) provvede, in base alle direttive emanate dagli organi dipartimentali, alla pianificazione dell'addestramento e dell'aggiornamento professionale del personale degli uffici dipendenti, promuovendo gli opportuni collegamenti tra gli uffici stessi e le competenti questure per le materie non riguardanti specificamente il servizio di specialità;

h) mantiene i rapporti con le locali organizzazioni sindacali riferendo ai competenti organi del Dipartimento della pubblica sicurezza.



Il Ministro dell'Interno

- 6 -

Art. 5 Organizzazione

1. I compartimenti della polizia postale sono organizzati con riferimento a due settori di attività:

a) settore primo - affari generali, segreteria di sicurezza, organizzazione degli uffici interni del compartimento, rapporti sindacali, pubbliche relazioni; tenuta dei documenti relativi all'attività ispettiva sui dipendenti uffici di polizia postale; affari del personale, disciplina, attività sociali, assistenza e sanità; amministrazione e contabilità; servizi tecnico-logistici; archivio;

b) settore secondo - attività di indirizzo, pianificazione e coordinamento dei servizi istituzionali di polizia postale e relative statistiche; attività informativa e di controllo di carattere generale; coordinamento interprovinciale dell'attività investigativa svolta dai dipendenti uffici di polizia postale; pianificazione dell'attività di controllo sui servizi disposti in ambito compartimentale; disposizioni concernenti rinforzi di uomini e mezzi; pianificazione dell'attività addestrativa del personale in servizio presso gli uffici dipendenti; servizio di specialità di cui all'articolo 3 comma terzo.

2. In relazione alla dotazione di personale del ruolo dei commissari stabilita per ciascun compartimento, i settori di attività di cui al comma primo sono costituiti in due uffici di livello direttivo ovvero in unità organiche minori il cui numero varia in rapporto alle specifiche esigenze funzionali ed alle dotazioni di personale nelle varie qualifiche.

3. Il dirigente del compartimento, con propria ordinanza, provvede all'organizzazione interna ai sensi del secondo comma, con l'accorpamento di compiti omogenei ed in relazione alla consistenza dei carichi di lavoro.

./.



Il Ministro dell'Interno

- 7 -

Art. 6

Preposizione agli uffici

1. Ai compartimenti della polizia postale sono preposti primi dirigenti del ruolo dei dirigenti della Polizia di Stato che esplicano funzioni di polizia.
2. Agli uffici di livello direttivo in cui si articolano i compartimenti ai sensi dell'articolo 5, secondo comma, sono preposti funzionari della Polizia di Stato del ruolo dei commissari.
3. Alle unità organiche minori sono preposti, secondo i rispettivi profili professionali, ispettori e sovrintendenti e, nelle attività di supporto, personale dell'Amministrazione civile dell'Interno.
4. Alle preposizioni di cui al presente articolo si provvede con l'osservanza di criteri di professionalità.

CAPO III

SEZIONI, SOTTOSEZIONI E POSTI DI POLIZIA POSTALE

Art. 7

Individuazione e compiti delle sezioni di polizia postale

1. Le sezioni di polizia postale, salvo il disposto dell'articolo 3, comma terzo, sono istituite presso le Direzioni provinciali delle poste e telecomunicazioni con competenza provinciale e sede nei capoluoghi di provincia. Esse operano alle dirette dipendenze dei compartimenti di polizia postale.
2. Le sezioni di polizia postale, anche con gli apporti forniti dalle sottosezioni e dai posti di polizia postale, assicurano negli ambiti territoriali di competenza l'espletamento dei

./.



Al Ministro dell'Interno

- 8 -

servizi indicati nell'articolo 1 del decreto ministeriale 14 agosto 1984.

3. Il dirigente della sezione di polizia postale esercita le seguenti principali attribuzioni:

a) attua i piani di servizio compartimentali e dispone i servizi di istituto in armonia con le direttive impartite dal Prefetto e dal Questore per la più generale azione di prevenzione nel territorio;

b) svolge, ai fini di una corretta ed uniforme esecuzione dei servizi, un'azione di indirizzo e coordinamento dell'attività delle sottosezioni e dei posti di polizia postale, nei cui confronti esercita altresì, mediante periodiche visite ispettive, attività di controllo;

c) cura i rapporti con le Autorità provinciali di pubblica sicurezza, in conformità alle disposizioni di cui al capo IV, e con gli organi provinciali dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni;

d) sovrintende all'attività investigativa espletata dalle sezioni, dalle sottosezioni e dai posti di polizia postale, curando i necessari rapporti con l'Autorità giudiziaria e con gli altri organismi di polizia anche in base al disposto di cui all'articolo 12, comma terzo;

e) riferisce al dirigente del compartimento sull'andamento dell'ufficio, delle sottosezioni e dei posti di polizia postale, segnalando le necessità di personale e mezzi, nonché sui rapporti con le locali organizzazioni sindacali;

f) esercita la potestà disciplinare a norma del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 737;

g) cura l'addestramento e l'aggiornamento del personale anche attraverso periodiche riunioni e nell'ambito della pianificazione e dei collegamenti con le questure di cui all'articolo 4, comma primo, lettera g).



Il Ministro dell'Interno

- 9 -

Art. 8

Organizzazione delle sezioni di polizia postale

1. Le sezioni di polizia postale sono organizzate con riferimento a due settori di attività:

a) settore primo - affari generali, rapporti sindacali, pubbliche relazioni; tenuta dei documenti relativi all'attività di coordinamento ed a quella ispettiva sui posti di polizia postale; affari del personale, disciplina, assistenza ed attività sociali, sanità; amministrazione e contabilità; servizi tecnico-logistici; archivio;

b) settore secondo - servizi istituzionali della specialità, ivi compresi i servizi di scorte per le operazioni di trasporto di valori e relative statistiche; attività informativa e di controllo di carattere generale; attività investigativa; attività addestrativa.

2. Il dirigente della sezione di polizia postale, nel quadro delle direttive emanate dal dirigente del compartimento, articola i settori di attività di cui al comma primo in unità organiche con l'accorpamento di compiti omogenei ed in relazione alla consistenza dei carichi di lavoro ed alle dotazioni di personale nelle varie qualifiche.

Art. 9

Sottosezioni e posti di polizia postale

1. Le sezioni di polizia postale, ai fini di una capillare attività istituzionale di prevenzione e di vigilanza, si avvalgono di sottosezioni e posti di polizia postale.



Al Ministro dell'Interno

- 10 -

2. Le sottosezioni e i posti di polizia postale sono unità operative dislocate in località interessate da particolari e rilevanti attività riguardanti i servizi postali, di bancoposta e di telecomunicazioni. Essi assicurano, nell'ambito della propria competenza territoriale, i servizi di specialità in base alle direttive della sezione di polizia postale dalla quale dipendono.

3. Le sottosezioni e i posti di polizia postale, con l'organizzazione e le dotazioni di personale e mezzi, sono istituiti con decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza, sentite le competenti Autorità provinciali di pubblica sicurezza ed il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Art. 10

Preposizione agli uffici

1. Alle sezioni di polizia postale sono preposti funzionari della Polizia di Stato del ruolo dei commissari.
2. Alle unità organiche in cui si articolano le sezioni di polizia postale sono preposti, secondo i rispettivi profili professionali, ispettori e sovrintendenti e, nelle attività di supporto, personale dell'Amministrazione civile dell'Interno.
3. Alle sottosezioni di polizia postale è preposto personale della Polizia di Stato appartenente al ruolo degli ispettori con qualifica di ispettore capo o di ispettore principale.
4. Ai posti di polizia postale è preposto personale della Polizia di Stato appartenente al ruolo dei sovrintendenti.
5. Alle preposizioni di cui al presente articolo si provvede con l'osservanza di criteri di professionalità.



Il Ministro dell'Interno

- 11 -

CAPO IV

RAPPORTI DEGLI UFFICI PERIFERICI DI POLIZIA POSTALE CON LE PREFETTURE E LE QUESTURE

Art. 11

Piani operativi e concorso alle operazioni di polizia

1. I rapporti tra gli uffici periferici di polizia postale e le prefetture e le questure, per quanto concerne i piani operativi e gli ordini di servizio, sono regolati dall'articolo 39 del regolamento di servizio dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782.

2. Il concorso da parte degli uffici periferici della polizia postale alle operazioni di polizia degli organi territoriali e dei reparti mobili di cui all'articolo 34, comma secondo, della legge 1° aprile 1981, n. 121, è disciplinato dagli articoli 21 e 22 del regolamento di servizio dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

Art. 12

Rapporti con le questure

1. Gli uffici periferici della polizia postale, salve le ordinarie attribuzioni delle Autorità provinciali di pubblica sicurezza e fermo restando il disposto dell'articolo 34, comma primo, della legge 22 aprile 1981, n. 121, operano in costante raccordo con le competenti questure ai fini di un'armonica azione di prevenzione generale ed anticrimine e di una gestione del personale e dei mezzi improntata a generali criteri di uniformità in ciascun ambito provinciale.

2. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma primo:

a) i dirigenti dei compartimenti e delle sezioni di polizia



Il Ministro dell'Interno

- 12 -

postale, fermi restando la previsione di cui all'articolo 34, comma terzo, della legge 21 aprile 1981, n. 121 ed ogni altro adempimento di cui sia destinatario il Questore ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, mantengono costanti rapporti con i Questori competenti anche a mezzo di periodici, frequenti incontri per lo scambio delle necessarie informazioni;

b) il personale preposto alle sottosezioni e ai posti di polizia postale mantiene costanti rapporti con i dirigenti dei commissariati di pubblica sicurezza aventi competenze comprese nell'ambito territoriale in cui opera ciascuna sottosezione o posto di polizia postale.

3. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria dipendenti dagli uffici periferici di polizia postale, che svolgono attività investigativa per la prevenzione e l'accertamento dei reati concernenti i servizi postali, di bancoposta e di telecomunicazioni, mantengono costanti rapporti con gli uffici investigativi delle questure e con i centri di coordinamento interprovinciale di polizia criminale. A tali uffici segnalano tempestivamente, per gli interventi di competenza, i fatti delittuosi rilevati, trasmettendo copia dei rapporti giudiziari e comunicando le risultanze riguardanti persone sottoposte a misure di sicurezza o di prevenzione.

CAPO V


PERSONALE ED AUTOMEZZI

Art. 13

Dotazione di personale

1. Le dotazioni di personale della Polizia di Stato che espleta

./.



Il Ministro dell'Interno

- 13 -

funzioni di polizia sono fissate per ogni compartimento e sezione di polizia postale nelle allegate tabelle da 1 a 19 che formano parte integrante del presente decreto.

2. Le dotazioni di personale di cui al primo comma delle sottosezioni e dei posti di polizia postale saranno successivamente determinate con i provvedimenti di cui all'articolo 9, ultimo comma.

Art. 14

Dotazione di automezzi

1. Le dotazioni di automezzi sono fissate per ogni compartimento e sezione di polizia postale nelle tabelle di cui all'articolo 13, comma primo.

2. Le dotazioni di automezzi delle sottosezioni e dei posti di polizia postale saranno successivamente stabilite con i provvedimenti di cui all'articolo 9, ultimo comma.

CAPO VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 15

Dotazione provvisoria di personale

1. Il personale della Polizia di Stato che esplica funzioni di polizia continua ad attendere presso gli uffici periferici di polizia postale alle attività tecnico-scientifiche o tecniche fino all'attuazione dei ruoli tecnici della Polizia di Stato ed alla determinazione delle relative dotazioni organiche.

2. Il personale dell'Amministrazione civile dell'Interno in servizio presso gli uffici periferici di polizia postale costituisce

./.



Il Ministro dell'Interno

- 14 -

la dotazione degli stessi.

3. Con successivo provvedimento saranno rideterminate le dotazioni di personale di cui al comma secondo.

Art. 16

Assegnazione graduale di personale e di automezzi

1. Le disposizioni del presente decreto concernenti le dotazioni di personale e di automezzi trovano attuazione con la gradualità connessa con l'espletamento delle procedure concorsuali occorrenti per il completamento degli organici della Polizia di Stato, con il perfezionamento dei procedimenti di formazione e di assegnazione del personale e con la provvista dei mezzi necessari.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione.

Roma, **116 MAR. 1989**,

IL MINISTRO

Registrato alla Corte dei Conti, addì 18 aprile 1989
Registro n.17 Interno, foglio n.320